



COMUNE DI MONTANERA

Provincia di CUNEO

Via Cavour 12 C.A.P. 12040 Telef. 0171798280 Fax 0171798104 – C.F.-P.IVA:
00505700047

E-mail: montanera@ruparpiemonte.it

Prot.n. 1613

Ordinanza n. 3/2020

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità sanitaria ai sensi dei disposti della legge 833/1978

CONSIDERATA

- La situazione di emergenza creatasi a livello nazionale per effetto della pandemia da Coronavirus
- I conseguenti provvedimenti governativi e regionali restrittivi della possibilità di movimento motivati dall'esigenza di ridurre al massimo i contatti personali cercando in tal modo di contenere la progressione del contagio
- Disposizioni che si applicano anche all'attività Amministrativa rendendo di fatto assai problematica se non impossibile il tenere sedute di Organi deliberanti o consultivi collegiali mediante la partecipazione diretta degli aventi diritto
- Limitazioni che in particolare impediscono la regolare conclusione dei procedimenti di natura urbanistico-edilizia per la difficoltà di tenere le sedute della Commissione Igienico Edilizia

RICHIAMATI

- I disposti dell'articolo 103, 1° comma del DL 18/2020 "(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) 1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati."
- Dell'articolo 32 commi 1° e 3° della legge 833/1978" Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni..... omissis Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"

CONSIDERATO che

- Anche la disposizione di cui al 1° comma articolo 103 DL 18/2020, pur sospendendo la decorrenza dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi dal 23 febbraio al 15 aprile p.v. raccomanda comunque alle amministrazioni interessate di assumere provvedimenti utili a garantire la ragionevole durata dei processi autorizzativi
- l'articolo 29, comma 2 bis, della legge 241 / 1990 qualifica come attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le disposizioni tese al contenimento della durata del procedimento amministrativo;
- si rende quindi necessario conciliare le essenziali esigenze di tutela della salute pubblica con il dovere di esperire comunque, ove possibile, le varie fasi del procedimento amministrativo in modo da concludere lo stesso nel rispetto del principio di cui dianzi,
- rilevato - tra il resto - che già è ritenuto adeguato il ricorso al mezzo telematico con riguardo a fondamentali fasi del procedimento amministrativo, specie nel settore relativo all'attività edilizia e urbanistica
- Possono pertanto essere utilizzati gli speciali poteri di ordinanza attribuiti al Sindaco in quanto Autorità Sanitaria Locale oltre che legale rappresentante dell'ente titolare della facoltà autorizzativa.

VISTI

- L'articolo 103, 1° comma del DL 18/2020
- L'articolo 32 1° e 3° comma della legge 833/1978

ORDINA

- 1) Al fine di conciliare la puntuale applicazione delle norme imposte in materia di limitazione degli spostamenti e degli assembramenti con i provvedimenti adottati per il contrasto della pandemia da Coronavirus con l'esigenza di garantire la conclusione dei procedimenti autorizzativi nei tempi previsti dall'ordinamento o comunque in termini ragionevoli, le sedute della Commissione Igienico Edilizia potranno svolgersi in teleconferenza.
- 2) Restano ferme le procedure in materia di convocazione da esperirsi parimenti con mezzi telematici;
- 3) Il responsabile del procedimento al momento dell'espressione del parere di competenza procede mediante appello nominale a raccogliere il voto di ciascuno dei membri aventi diritto. Le relative risultanze sono trascritte in apposito verbale da trasmettere telematicamente ai partecipanti alla seduta per la rispettiva approvazione che si intenderà acquisita in mancanza di eccezioni degli stessi motivate e trasmesse telematicamente entro 10 giorni dalla ricezione del verbale.

La presente ordinanza ha efficacia immediata e sarà pubblicata a termine di legge sul sito del Comune.

Montanera li 29.06.2020

Il Sindaco
Tommaso Masera

